

TRIBUNALE DI MARSALA

Esecuzioni Immobiliari

Avviso di vendita telematica asincrona

Il sottoscritto Avv. Gaspare La Grassa, quale professionista delegato (giusta ordinanza di delega del 15 Maggio 2025 del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Marsala) al compimento delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. nella procedura esecutiva immobiliare n.154/2024 promossa dal*omissis*....., a norma dell'art. 490 c.p.c.

AVVISA

che il giorno **8 Aprile 2026 alle ore 12:30** svolgerà la **vendita telematica asincrona**, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161 *ter* disp. att. c.p.c. nonché in base al decreto del Ministro della Giustizia 26 febbraio 2015, n. 32. In particolare, procederà all'**apertura delle buste telematiche** relative alle offerte per l'acquisto dei seguenti beni immobili, meglio descritti in ogni sua parte nella consulenza estimativa in atti.

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI IN VENDITA, SUDDIVISI IN LOTTI E DELLA RELATIVA “BASE DI OFFERTA”

Lotto Unico:

- Ufficio professionale ubicato in Marsala (TP) – nella Via Mazara n.158/A - Unità immobiliare adibita a ufficio professionale, posta al piano terra e piano ammezzato, di un maggiore fabbricato condominiale. Identificato al catasto fabbricati - Fg. 206, Part. 178, Sub. 5 , Categoria A/3 Cl 6 – **immobile privo di titolo abilitativo edilizio**

- Magazzino ubicato in Marsala (TP) – nella Via Mazara n.156 - Unità immobiliare adibita a magazzino, posta al piano terra di un maggiore fabbricato condominiale. Identificato al catasto fabbricati - Fg. 206, Part. 178, Sub. 4 , Categoria C/2 Cl 8 – **immobile privo di titolo abilitativo edilizio**

I dati sulla titolarità dei beni sono conformi ai dati presenti presso la conservatoria dei registri immobiliari.

Corrispondenza catastale allo stato di fatto dell'immobile Fg. 206, Part. 178, Sub. 5

Lo stato dei luoghi non è conforme alle risultanze catastali, in quanto:

- l'unità immobiliare al piano ammezzato risulta attualmente adibito a destinazione d'uso ufficio professionale (cat. A/10) anzichè a civile abitazione (cat. A/3) come da risultanze catastali;
- l'unità immobiliare in parola risulta, de facto, fusa con l'adiacente unità immobiliare identificata catastalmente col sub 4;
- l'unità immobiliare ha affisso nella parete il numero civico 158A , anziché il numero civico 156 come da risultanze catastali;
- la planimetria catastale dell'unità immobiliare è disallineata con il mappale.

Corrispondenza catastale allo stato di fatto dell'immobile Fg. 206, Part. 178, Sub. 4

Lo stato dei luoghi non è conforme alle risultanze catastali, in quanto :

- l'unità immobiliare ha subito variazioni nella distribuzione interna degli ambienti con realizzazione di una parete divisoria (tramezzo);
- l'unità immobiliare risulta, de facto, fusa con l'adiacente unità immobiliare identificata catastalmente col sub 5.

I beni indicati nel titolo di provenienza risultano conformi alle risultanze catastali.

L'unità immobiliare Fg. 206, Part. 178, Sub. 5 risulta distribuita in pianta e in alzato (*al piano terra si hanno: due locali sgomberi con accesso dal cortile comune. Al piano ammezzato si ha un ufficio professionale con accesso dal vano scala comune, costituito da un disimpegno, un piccolo W.C. e due vani studio. La pavimentazione interna è realizzata in parte con mattoni e zoccoletto battiscopa in ceramica e in parte con piastrelle e zoccoletto in marmo. Le pareti interne sono rifinite con intonaco al civile con ultimo strato di tonachino, tranne le pareti del W.C., che sono piastrellate fino ad un'altezza di 2,00 mt.. Gli infissi interni sono in legno tamburato. Gli infissi esterni sono realizzati in parte in profilati di alluminio con vetro semplice, in parte in legno con vetro semplice ed avvolgibili in pvc e in ferro (saracinesca). L'impianto elettrico è realizzato sotto traccia. L'impianto idrico sanitario è realizzato sotto traccia, con approvvigionamento idrico dalla rete comunale. L'impianto fognario è realizzato sotto traccia, con modalità di smaltimento non ispezionabile. L'immobile non è dotato di impianto termico per il riscaldamento invernale. E' presente solo un climatizzatore a pompa di calore mono split. E' presente l'impianto termico per la produzione di acqua calda sanitaria, costituito da scalda-acqua alimentato ad elettricità. L'unità immobiliare fa parte di un maggiore fabbricato, di complessive tre elevazioni fuori terra, con vano scala comune e antistante area del lotto non edificata (cortile comune) e stradella di accesso comune ad uso pubblico. L'unità immobiliare si presenta in normale stato di conservazione).*

L'unità immobiliare Fg. 206, Part. 178, Sub. 4 risulta distribuita in pianta e in alzato (*al piano terra si ha: un locale adibito a magazzino, costituito da due vani. La pavimentazione interna è realizzata con battuto di cemento. Le pareti interne sono al grezzo. Gli infissi interni non sono presenti. Gli infissi esterni sono realizzati in ferro (saracinesca) e in legno a battente (finestra). E' presente l'impianto elettrico, realizzato a vista. L'unità immobiliare fa parte di un maggiore fabbricato, di complessive tre elevazioni fuori terra, con vano scala comune e antistante area del lotto non edificata (cortile comune) e stradella di accesso comune ad uso pubblico. L'unità immobiliare oggetto di pignoramento si presenta in scadente stato di conservazione).*

Dalle verifiche effettuate presso il Centro Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotogrammetrica, audiovisiva (Cricd) della Regione Siciliana, foto aerea ripresa del 09/10/1955 del volo IGM – Fg. 257 – strisciata 26, foto n. 9672, e foto aerea ripresa nell'anno 1955 VB, del volo IRTA, Fg. 256 – strisciata 48, foto n. 3836, non risulta l'esistenza di alcun corpo di fabbrica nella particella catastale n.178 del foglio 206, alle date sopra indicate. Da ulteriori verifiche effettuate sempre nel predetto archivio Cricd, nella foto aerea n. 283 del volo IGM – Fg. 257 – strisciata 11, è stata accertata l'esistenza di un corpo di fabbrica, ricadente nell'anidetta particella catastale, alla data del 26/06/1968. Infine, delle verifiche effettuate presso l'archivio fotografico della S.A.S. TD di Palermo, nella foto aerea ripresa nell'anno 1978, si rileva un ampliamento di detto corpo di fabbrica. Mentre, nello stesso archivio fotografico, nella precedente foto aerea ripresa nell'anno 1975, non risulta l'esistenza di detto ampliamento. In merito all'accertamento dello stato legittimo delle unità immobiliari oggetto di pignoramento, tenuto conto di quanto stabilito nel comma 1-bis dell'art. 9 del DPR 380/2001, e dalle Linee di indirizzo e criteri interpretativi sull'attuazione del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105 (DL Salva Casa), considerato che:

- la planimetria di impianto catastale è risalente all'anno 1986;
- la planimetria catastale agli atti, derivata da frazionamento e trasferimento di diritti, che ha generato i subalterni pignorati, è risalente all'anno 2003;
- la dichiarazione resa nell'atto di donazione, << i medesimi fabbricati sono stati edificati in epoca remota e comunque anteriormente al 1° settembre 1967>>, e di << averlo costruito su terreno acquistato da potere di ...omissis... il 23 febbraio del 1961>>, non ha valore probatorio ai fini dell'accertamento dello stato legittimo di cui al sopradetto DPR;
- nei suddetti archivi fotografici, non sono presenti ulteriori riprese aeree, utili ai fini dell'accertamento in parola, né negli archivi del Geoportale Nazionale del Ministero degli Interni, né negli archivi del CGR SpA, né negli archivi cartografici della Sitr -Regione Sicilia;
- per le unità immobiliari in parola, non risultano agli atti del Comune, né titoli abilitativi edilizi né istanze di condono o sanatoria adilizia.

Considerato, tutto quanto sopra esposto, il ctu ritiene che le evidenze riscontrate nei suddetti archivi pubblici e privati, non sono sufficienti per comprovare lo stato legittimo delle unità immobiliari pignorate.

Pertanto, salvo esibizione di prova documentale contraria, dette unità immobiliari risultano ad oggi prive di titolo abilitativo edilizio.

Regolarità urbanistica dell'unità immobiliare Fg. 206, Part. 178, Sub. 5

L'unità immobiliare pignorata, non si trova nelle condizioni di condono previste dall'articolo 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'art. 46, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, né nelle condizioni di sanatoria previste ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001. Trattasi, a parere del ctu, di abuso indemolibile, in quanto l'eventuale demolizione della porzione abusiva arrecherebbe pregiudizio statico alla parte di fabbricati confinanti di proprietà di terzi, e pertanto assoggettato al pagamento di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.P.R. 380/2001, salvo diversa determinazione da parte dell'amministrazione competente. La suddetta sanzione pecunaria, determinata in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, tenuto conto della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, del 8 marzo 2024, n. 3, si stima pari a € 159.596,00 salvo diversa determinazione da parte dell'amministrazione competente. Tuttavia, l'amministrazione competente, (il Comune), potrebbe determinare, in maniera insindacabile, per la demolizione dell'opera abusiva o l'acquisizione dell'opera abusiva.

Regolarità urbanistica dell'unità immobiliare Fg. 206, Part. 178, Sub. 4

L'unità immobiliare pignorata, non si trova nelle condizioni di condono previste dall'articolo 40, comma sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'art. 46, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, né nelle condizioni di sanatoria previste ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/2001. Trattasi, a parere del ctu, di abuso indemolibile, in quanto l'eventuale demolizione della porzione abusiva arrecherebbe pregiudizio statico alla parte di fabbricati confinanti di proprietà di terzi, pertanto assoggettato al pagamento di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.P.R. 380/2001, salvo diversa determinazione da parte dell'amministrazione competente. La suddetta sanzione pecunaria, determinata in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, tenuto conto della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, del 8 marzo 2024, n. 3, si stima pari a € 50.468,00 salvo diversa determinazione da parte dell'amministrazione competente. Tuttavia, l'amministrazione competente, (il Comune),

potrebbe determinare, in maniera insindacabile, per la demolizione dell'opera abusiva o l'acquisizione dell'opera abusiva.

Certificazione energetica dell'unità immobiliare Fg. 206, Part. 178, Sub. 5

Risulta registrato il certificato energetico presso il catasto energetico della Regione Sicilia, con classificazione dell'edificio G, non residenziale.

Conformità degli impianti tecnologici dell'unità immobiliare Fg. 206, Part. 178, Sub. 5

Non sono esistenti le dichiarazioni di conformità alla norma tecnica degli impianti tecnologici esistenti. Gli impianti tecnologici esistenti, risultano conformi alla normativa tecnica, tempo per tempo vigente, all'epoca di realizzazione degli stessi.

Certificazione energetica dell'unità immobiliare Fg. 206, Part. 178, Sub. 4

Non risulta registrato il certificato energetico presso il catasto energetico della Regione Sicilia. Categoria catastale non soggetta all'obbligo di redazione dell'APE.

Conformità degli impianti tecnologici dell'unità immobiliare Fg. 206, Part. 178, Sub. 4

Non sono esistenti le dichiarazioni di conformità alla norma tecnica degli impianti tecnologici esistenti. L'impianto elettrico esistente, risulta conforme alla norma tecnica, tempo per tempo vigente, all'epoca di realizzazione degli stessi.

L'immobile, allo stato, è libero.

IL TUTTO COME MEGLIO DESCRITTO NELLA RELAZIONE DELL'ESPERTO

Prezzo base d'asta: €.29.325,00 (ventinovemilatrecentoventicinque/00).

Rilancio minimo: €. 2.000,00 (duemila/00).

L'offerta dovrà contenere un prezzo minimo di acquisto pari a: €. 21.993,75
(ventunomilanovecentonovantatre/75).

Cauzione: pari al 20% del prezzo offerto.

Si precisa che in fase di rilancio in aumento in caso di gara non è consentito l'inserimento di importi con decimali.

Per una migliore descrizione e per ogni altra notizia concernente la situazione urbanistica, catastale e, più in generale, l'immobile oggetto di vendita si rinvia alla relazione di stima redatta dall'esperto e agli allegati, da intendersi parti integranti del presente avviso, che devono essere consultati dall'offerente per maggiori informazioni e dettagli anche per tutto ciò che concerne l'esistenza di eventuali oneri e pesi a qualsiasi titolo gravanti sul bene; con la precisazione che gli eventuali oneri

di sanatoria, nonché eventuali oneri di bonifica derivanti dalla pregressa gestione dell’immobile, già detratti dal prezzo di stima, sono a carico dell’aggiudicatario.

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

- le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro il giorno precedente a quello fissato dal delegato per il loro esame, con le modalità sotto indicate, tramite il modulo web “Offerta Telematica” del Ministero della Giustizia a cui è possibile accedere dalla scheda del lotto in vendita presente sul portale www.garavirtuale.it;
- il “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” è consultabile all’indirizzo <http://pst.giustizia.it>, sezione "documenti", sottosezione "portale delle vendite pubbliche";
- ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l’apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l’offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l’avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica (il bollo può essere pagato sul portale dei servizi telematici all’indirizzo <http://pst.giustizia.it>, tramite il servizio "pagamento di bolli digitali", tramite carta di credito o bonifico bancario, seguendo le istruzioni indicate nel “manuale utente per la presentazione dell’offerta telematica” reperibile sul sito internet pst.giustizia.it); offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili;
- le offerte devono essere inviate all’indirizzo PEC del Ministero della Giustizia offertapvp.dgsia@giustiziacer.it;
- l’offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia;
- l’offerta, a pena di inammissibilità, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovverosia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati, e trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del D.M. n. 32/2015. In alternativa, è possibile trasmettere l’offerta ed i documenti allegati a mezzo di casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica ai sensi dell’art. 12, comma 4 e dell’art. 13 del D.M. n. 32/2015, con la precisazione che, in tal caso, il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesta nel messaggio (o in un suo allegato) di aver provveduto al rilascio delle credenziali di accesso previa identificazione del richiedente ovvero di colui che dovrebbe sottoscrivere l’offerta (questa modalità di trasmissione dell’offerta sarà

concretamente operativa una volta che saranno eseguite a cura del Ministero della Giustizia le formalità di cui all'art. 13, comma 4 del D.M. n. 32/2015);

- le offerte di acquisto sono irrevocabili;
- le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26 febbraio 2015, che perciò di seguito si riportano:

Art. 12 Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;*
- b) l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;*
- c) l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;*
- d) il numero o altro dato identificativo del lotto;*
- e) la descrizione del bene;*
- f) l'indicazione del referente della procedura;*
- g) la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;*
- h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto;*
- i) l'importo versato a titolo di cauzione;*
- l) la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;*
- m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l);*
- n) l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento;*
- o) l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.*

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dell'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-2code dell'International Organization for Standardization.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software, di cui al periodo precedente e messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica, deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), e g), nonché i riferimenti dei gestori del

servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13 Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di casella di posta elettronica per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14 Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

- 1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia.*
- 2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.*
- 3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).*
- 4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.*

Art. 15 Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati e non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file criptato contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacer.it

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA:

L'offerta deve riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

- b) quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata;
- c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura esecutiva del Tribunale di Marsala;
- d) l'indicazione del prezzo offerto che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al valore d'asta indicato nella presente ordinanza e quindi nell'avviso di vendita; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori che, a pena di inefficacia dell'offerta, non potrà comunque essere superiore a novanta (90) giorni dalla data di aggiudicazione; l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice similare) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Non dovranno comunque essere indicati caratteri diversi da numeri o inseriti spazi, caratteri speciali o trattini);
- e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;
- f) gli indirizzi previsti agli artt. 4 o 5 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito;

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

All'offerta andranno allegati, in forma di documento informatico o di copia informatica, pure per immagine, privi di elementi attivi:

- bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata);
- copia del documento di identità e del codice fiscale dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e delle relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale;
- procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
- procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;

- visura camerale della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;
- dichiarazione di aver preso completa visione della perizia di stima;
- dichiarazione di volersi avvalere di agevolazioni fiscali (cd. "prima casa" e/o "prezzo valore"), ove ne ricorrono i presupposti, salva la facoltà di depositarla successivamente all'aggiudicazione ma prima del versamento del saldo prezzo;
- dichiarazione di volersi avvalere della procedura di mutuo in caso di aggiudicazione definitiva come previsto dall'art. 585 c.p.c..

4. MODALITA' DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

esclusivamente tramite bonifico bancario sul **conto corrente bancario** acceso presso la **Banca Sella intestato ad Edicom Finance s.r.l.** al seguente **IBAN "IT 76 B 03268 12000 0529 1401 5771"** con **causale "Asta"**.

La **cauzione**, a pena di inefficacia dell'offerta, dovrà essere accreditata **entro le ore 23:59 del giorno precedente l'udienza di vendita telematica** ed essere di **importo pari almeno al 20 per cento del prezzo offerto**. Il rischio del mancato accredito entro tale termine resterà in ogni caso a carico dell'offerente. Qualora il giorno fissato per l'udienza di vendita telematica non venga riscontrato l'accredito delle somme sul conto corrente sopra indicato e secondo la tempistica predetta, l'offerta sarà considerata inammissibile.

5. IRREVOCABILITA' DELL'OFFERTA:

salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:

le buste telematiche saranno aperte, alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non esegutati, il giorno ed all'ora sopra indicati; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno. In relazione al disposto di cui all'art.20 DM 32/2015 laddove il comma 1 prevede che alle operazioni di vendita senza incanto possano prendere parte con modalità telematiche "altri soggetti se autorizzati dal Giudice o dal referente della procedura" dispone che il professionista delegato autorizzi esclusivamente la partecipazione delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti e degli eventuali comproprietari non esegutati. Il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti parteciperanno telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS.

La deliberazione sulle offerte avverrà con le seguenti modalità:

In caso di offerta unica

Qualora in uno qualsiasi degli esperimenti di vendita sia stata proposta un'unica offerta pari o superiore al prezzo base, essa è senz'altro accolta. Se l'unica offerta sia inferiore (nei limiti di un quarto) al prezzo base, si opera come segue:

- solo in occasione del primo esperimento di vendita, qualora specifiche circostanze consentano di ritenere che, in tal caso, ricorra una seria possibilità di aggiudicare l'immobile a prezzo superiore, il professionista delegato dispone, anche in presenza di istanze di assegnazione, che si proceda ad un ulteriore tentativo di vendita alle stesse condizioni (e, dunque, senza incanto e con identico prezzo base);
- in ogni esperimento di vendita, compreso il primo, qualora non sussistano tali specifiche circostanze ed un creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, necessariamente al prezzo almeno pari a quello base, il bene è assegnato al creditore;
- qualora non sussistano tali specifiche circostanze e nessun creditore abbia proposto istanza di assegnazione dell'immobile, il bene è aggiudicato all'unico offerente.

In caso di pluralità di offerte

Qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte ammissibili e subito dopo la deliberazione sulle stesse, il delegato provvederà ad avviare la gara telematica tra gli offerenti ex art. 573 c.p.c. con la modalità asincrona di seguito disciplinata, pronunciando l'aggiudicazione a favore del migliore offerente a meno che il prezzo offerto all'esito sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; ovvero, in difetto di offerte in aumento, ad aggiudicare l'immobile al migliore offerente (da individuarsi, in subordine, secondo: il maggior prezzo offerto; quindi, la maggior cauzione prestata; ancora, la minore dilazione indicata per il saldo prezzo; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta), a meno che il relativo prezzo sia inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione.

SVOLGIMENTO DELLA GARA TELEMATICA ASINCRONA:

il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisto del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà immediatamente a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15:00 del giorno successivo, facendo attenzione che questo non ricada di sabato o in giorni festivi; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento

nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente (da individuarsi, in subordine, secondo: il maggior prezzo offerto; quindi, la maggior cauzione prestata; ancora, la minore dilazione indicata per il saldo prezzo; infine, la priorità temporale di deposito dell'offerta), salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata. Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo la conclusione della gara. Il professionista delegato provvederà altresì alla redazione, ai sensi dell'art. 23 d.m. 32/15, del verbale delle operazioni di vendita, che dovrà contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità degli offerenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario. Il professionista delegato provvederà a dichiarare inefficaci o inammissibili le offerte non conformi a quanto disposto nell'ordinanza di delega e nelle ordinanze successive come sopra indicate.

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO:

in caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario, solo se inferiore a 90 giorni.

8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profitare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto sub punto 2) e sub punto 3), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato, entro il termine massimo di giorni 90 dalla data di aggiudicazione ovvero entro il minor termine indicato nell'offerta, salvo autorizzazione del G.E. alla rateizzazione, mediante bonifico bancario sul conto della procedura (ovvero del creditore fondiario ex art. 41 TUB) che sarà comunicato immediatamente all'aggiudicatario dal delegato. In caso di mancato versamento del saldo prezzo entro il termine indicato nell'offerta, il giudice dell'esecuzione (cui dovranno essere rimessi gli atti a cura del delegato) dichiarerà la decadenza dall'aggiudicazione con incameramento della cauzione.
2. Qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c. nel decreto di trasferimento il giudice dell'esecuzione inserirà la seguente dizione "*rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle Entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota*". In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura.
3. In caso di richiesta ex art. 41 T.U.B. avanzata dal creditore fondiario (il quale dovrà depositare nota riepilogativa del credito entro il termine di dieci giorni dalla aggiudicazione), il delegato è tenuto a calcolare approssimativamente tutte le somme necessarie per la liquidazione dei compensi del professionista e del custode, delle imposte e delle spese per registrazione e trascrizione del decreto di trasferimento e per cancellazione dei gravami esistenti, nonché per l'eventuale definitiva liberazione del bene, ove una tale attività sia ancora da compiere; così calcolate le somme dovute alla procedura il delegato comunicherà, nei dieci giorni successivi al deposito della nota riepilogativa del creditore fondiario, quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata dall'aggiudicatario direttamente al creditore fondiario, nel termine indicato nell'offerta, e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura con le modalità sopra indicate; entro i 10 giorni successivi al pagamento, l'aggiudicatario dovrà dimostrare al professionista delegato l'avvenuto versamento della somma; l'indicazione da parte del professionista delegato all'aggiudicatario di dover versare al creditore fondiario somme eccedenti le spettanze di questo sarà considerato un grave motivo ai fini della revoca dell'incarico ricevuto; in caso di fallimento del debitore, il professionista delegato assegnerà le somme secondo gli accertamenti, anche impliciti, operati in

sede concorsuale. Si precisa che, sempre nei limiti del credito assistito da privilegio, al creditore fondiario potrà essere versato un importo non superiore all'80% del saldo prezzo, mentre il restante 20% dovrà essere versato sul conto corrente della procedura a garanzia della copertura delle spese prededucibili non ancora quantificabili. Tale comunicazione conterrà, pertanto, le coordinate IBAN dei conti correnti del creditore fondiario e della procedura sui quali effettuare i suddetti versamenti, ovvero le modalità di intestazione dell'assegno circolare non trasferibile. Ove nel termine di 20 giorni decorrenti dall'aggiudicazione, l'aggiudicatario non riceva detta comunicazione, lo stesso è legittimato a versare, comunque sempre entro e non oltre il termine fissato nell'avviso di vendita, il saldo prezzo direttamente sul conto intestato alla procedura

4. Entro lo stesso termine di cui al superiore punto 1) dovrà essere versato un fondo spese pari al 20% del prezzo di aggiudicazione (10% se prima casa), con un importo minimo di € 2.000,00 mediante bonifico bancario sul conto della procedura (ovvero del creditore fondiario ex art. 41 TUB) che sarà comunicato immediatamente all'aggiudicatario dal delegato. Detto fondo spese è destinato al pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario del fondo spese. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione a titolo di multa, salvo il risarcimento del maggiore danno ex artt. 587 cpc e 177 disp. att. c.p.c. Sono a carico dell'acquirente le spese derivanti dal trasferimento del bene (imposta di registro, imposta sul valore aggiunto ove dovuta, imposte ipotecarie e catastali, oltre al 50% compenso spettante al delegato per la fase di trasferimento del bene, e del connesso rimborso spese generali) e le spese di trascrizione del decreto di trasferimento, registrazione e voltura catastale. Sono a carico del debitore, e per esso della procedura, le spese di cancellazione delle trascrizioni e iscrizioni gravanti sull'immobile trasferito. La vendita è soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura prevista dalla legge; tali oneri fiscali saranno a carico dell'aggiudicatario. Tutte le attività che a norma dell'art. 571 e ss. c.p.c. devono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione, sono eseguite dal Professionista delegato presso il suo studio.

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' DELLA VENDITA

Gestore della vendita telematica: Edicom Finance s.r.l.

Della vendita senza incanto sarà data pubblica notizia mediante:

- 1) inserimento di un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della deliberazione sulle

offerte vendita, sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche".

2) pubblicazione, ex art. 490 c.p.c. comma secondo, di un avviso della vendita e dell'elaborato peritale con gli allegati, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita senza incanto sul sito internet www.asteannunci.it oltre alla pubblicazione sull'app Gps Aste e relativo network di portali del gruppo Edicom spa www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it e www.rivistaastegiudiziarie.it;

3) Pubblicazione, ex art. 490 c.p.c. comma terzo, almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte e fino al giorno della vendita senza incanto di un avviso di vendita contenente la descrizione dell'immobile posto in vendita, il valore d'asta e l'offerta minima ammissibile e con espressa indicazione che si tratta di vendita giudiziaria e richiamo ai siti internet ove è possibile reperire tutte le informazioni necessarie per partecipare alla vendita sui siti internet www.idealista.it, www.casa.it, www.subito.it e www.bakeca.it.

RENDE NOTO

- a) che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive;
- b) che la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- c) che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, ne potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;
- d) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico-edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 come integrato e modificato dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria, entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;
- e) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;
- f) che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;
- g) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;

h) che l'elaborato peritale è disponibile per la consultazione, unitamente alla ordinanza di delega e all'avviso di vendita, sul sito internet sopra indicato.

AVVERTE

1. che in base a quanto disposto dall'art. 624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;
2. che, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;
3. che qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione del processo;
4. che, avvenuta la aggiudicazione o la assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

INFORMA

- che la richiesta di visita al bene deve avvenire tramite il portale delle vendite pubbliche, in particolare nel dettaglio dell'inserzione, raggiungibile tramite la maschera di ricerca del sito <https://pvp.giustizia.it>, è presente il pulsante per la richiesta di prenotazione della visita che apre l'apposito modulo.

Gli interessati all'acquisto possono visionare il compendio pignorato contattando il custode giudiziario nonché professionista delegato Avv. Gaspare La Grassa con studio in Marsala nella Via Sibilla n.5 (pec lagrassagaspares@pec.ordineavvocatimarsala.it, mail avv.gas@libero.it, tel. 0923717094).

Per supporto tecnico durante le fasi di registrazione, di iscrizione alla vendita telematica e di partecipazione, è inoltre possibile ricevere assistenza contattando Edicom Finance s.r.l. ai seguenti recapiti:

centralino: 0415369911

email: info.marsala@edicomspa.it

I recapiti sopra indicati sono attivi dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 ed il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00.

La partecipazione alla vendita implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente avviso **e** nella relazione peritale.

Per tutto quanto non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

Marsala, lì 30 Dicembre 2025

Il Professionista Delegato
Avv. Gaspare La Grassa